2024/2384

10.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2384 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2024

che avvia un riesame di un soggetto esentato a norma del regolamento (CE) n. 88/97 e che sottopone a registrazione le importazioni del soggetto esentato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ([2]), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione per quanto riguarda l'estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese ([3]),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ([4]) («regolamento di esenzione»), in particolare l'articolo 9,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. APERTURA D'UFFICIO

(1) La Commissione europea («Commissione») ha deciso di propria iniziativa, a norma dell'articolo 9 del regolamento di esenzione, di verificare se la società finlandese Solo International Oy («soggetto sotto riesame»), che beneficia attualmente di un'autorizzazione di esenzione dai dazi antidumping sulle sue importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, stia rispettando i suoi obblighi previsti dall'articolo 8 del regolamento di esenzione o stia rilasciando dichiarazioni false in dogana, e di sottoporre a registrazione le sue importazioni (codice addizionale TARIC B940) a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(2) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da parti essenziali di biciclette quali definite nel regolamento (CE) n. 71/97 dichiarate per l'immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy (codice addizionale TARIC B940).

3. MISURE IN VIGORE

(3) Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 71/97 ed estesi dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/45.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
([2]) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
([3]) GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.
([4]) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(4) In conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2362 della Commissione ([5]), quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione ([6]), le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica da, o per conto di, Solo International Oy con il codice addizionale TARIC B940 sono esentate dal pagamento del dazio antidumping.

4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(5) La Commissione dispone di informazioni in base alle quali è possibile che il soggetto sotto riesame abbia violato i propri obblighi in quanto soggetto esentato. Vi sono indicazioni del fatto che le parti essenziali di biciclette importate dal soggetto sotto riesame possono non essere state utilizzate in operazioni di assemblaggio o nell'assemblaggio di altri prodotti, distrutte, riesportate o rivendute ad un altro soggetto esentato e che tali importazioni possono essere state classificate erroneamente a fini doganali.

5. PROCEDURA

5.1. Apertura

(6) Alla luce di quanto precede, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 9 del regolamento di esenzione al fine di stabilire se l'esenzione concessa a Solo International Oy debba essere revocata e di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto del riesame conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.2. Registrazione delle importazioni

(7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, a partire dalla data di avvio del riesame, le importazioni provenienti da un soggetto sotto riesame sono registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame porti a una revoca dell'esenzione, si applichino i dazi antidumping del 48,5 % istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 per quanto riguarda le importazioni in causa a partire dalla data della registrazione. Quanto sopra lascia impregiudicate ulteriori obbligazioni doganali che possono emergere dalle risultanze della presente inchiesta.

5.3. Periodo dell'inchiesta di riesame

(8) L'inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e il 30 giugno 2024 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

5.4. Società oggetto dell'inchiesta

(9) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al soggetto sotto riesame. La risposta al questionario deve essere presentata entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

(10) Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione può anche richiedere informazioni e assistenza alle autorità doganali.

5.5. Altre comunicazioni scritte

(11) Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine specificato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2362 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30).

([6]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1461 della Commissione, del 26 agosto 2022, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 229 del 5.9.2022, pag. 69).

5.6. **Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta**

(12) Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta entro i termini specificati all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7. **Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza**

(13) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(14) Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente regolamento, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Sensitive*» ([7]) («Sensibile»). Le parti interessate che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

(15) Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto dovrebbe essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

(16) Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.

(17) Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le procure e le certificazioni in forma scannerizzata.

(18) Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l'uso di TRON.tdi sono disponibili all'indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(19) Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3.

(20) Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite la piattaforma TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite la piattaforma TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

([7]) Un documento «*sensibile*» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G
Ufficio: CHAR 04/039
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu

6. **OMESSA COLLABORAZIONE**

(21) A norma dell'articolo 10 del regolamento di esenzione, l'esenzione è revocata qualora non vi sia stata collaborazione da parte di un soggetto esentato. Il fatto che un soggetto esentato rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati, fornisca informazioni false o fuorvianti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta può essere considerato omessa collaborazione.

7. **CONSIGLIERE-AUDITORE**

(22) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

(23) Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(24) Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

(25) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.

8. **CALENDARIO DELL'INCHIESTA**

(26) L'inchiesta si conclude entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(27) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]).

(28) Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W,

([8]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È avviato un riesame a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 88/97 al fine di stabilire se Solo International Oy stia rispettando i suoi obblighi in quanto soggetto esentato e se l'esenzione dal dazio antidumping su parti essenziali di biciclette concessa a Solo International Oy debba essere revocata.

2. Il prodotto oggetto del riesame, che beneficia dell'esenzione, è costituito da parti essenziali di biciclette quali definite nel regolamento (CE) n. 71/97, ossia:

— telai verniciati o anodizzati o lucidati e/o verniciati a smalto (codice NC ex 8714 91 10, codici TARIC 8714 91 10 31, 8714 91 10 35 e 8714 91 10 39);

— forcelle frontali verniciate o anodizzate o lucidate e/o verniciate a smalto (codice NC ex 8714 91 30, codici TARIC 8714 91 30 35 e 8714 91 30 39);

— deragliatori (codice NC ex 8714 99 50, codici TARIC 8714 99 50 91 e 8714 99 50 99);

— pedaliere (codice NC ex 8714 96 30, codice TARIC 8714 96 30 90);

— ruota libera - ruote dentate (codice NC ex 8714 93 00, codice TARIC 8714 93 00 19) presentati insieme in complessi o no;

— altri freni (codice NC ex 8714 94 20, codice TARIC 8714 94 20 99);

— leve dei freni (codice NC ex 8714 94 90, codice TARIC 8714 94 90 19) presentati insieme in complessi o no;

— ruote complete con o senza tubi, cerchioni e pignoni (codice NC ex 8714 99 90, codice/i TARIC 8714 99 90 19);

— manubri (codice NC ex 8714 99 10, codici TARIC 8714 99 10 89 e 8714 99 10 99), presentati o no con braccia, freno e/o leva del cambio;

e importati da Solo International Oy (codice addizionale TARIC B940).

Articolo 2

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 le autorità doganali nazionali adottano le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

1. Le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diverse disposizioni, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN